

L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO È CONSENTITA NEI SEGUENTI CASI:

1) presso le aree mercatali in qualità di titolare di autorizzazione stallo (previa assegnazione a seguito di bando pubblico);

2) presso le aree mercatali in qualità di spuntista (occupazione giornaliera in caso di assenza del titolare di stallo della stessa tipologia);

3) in forma itinerante su tutto il territorio cittadino (il commercio itinerante è vietato in concomitanza con lo svolgimento di mercati ad una distanza inferiore a cinquecento metri dalle aree dove si svolge il mercato; è vietato altresì, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il commercio su area pubblica, su mezzi, autocarri, camion o qualunque altro mezzo adibito per l'esercizio di tale attività nel centro storico e zona a traffico limitato (come da cartografia allegata al regolamento) e in prossimità ovvero a una distanza non inferiore a metri 50 dagli impianti sportivi nei giorni in cui si svolgono manifestazioni pubbliche che attirano un considerevole numero di persone);

4) occupazione temporanea per esposizione prodotti o promozione servizi (prevista dal nuovo art. 7 bis del Regolamento *fino a un massimo di 7 giorni consecutivi, per un massimo di tre volte nel corso di 12 mesi a distanza di 2 mesi una dall'altra, per lo svolgimento di attività con rilevanza economica per esposizione di prodotti o promozione di servizi, anche senza vendita diretta al cliente finale*).

5) occupazione del suolo pubblico senza fini di lucro (non soggette a presentazione della DUA nel Portale SardegnaSuap, ma a sola richiesta via pec (scaricando modulistica da <http://suape.comune.sassari.it/>), le occupazioni di area pubblica per la collocazione di stand per raccolta firme (partiti, referendum,...), raccolta fondi, informazione sanitaria, propaganda elettorale, altre attività senza fini di lucro, etc... non inquadrate come attività produttive, a cui segue formale autorizzazione, previo nulla osta del Sindaco);

6) occupazione in occasione di manifestazioni pubbliche, patrocinate dall'Amministrazione Comunale o che abbiano ottenuto il nulla osta del Sindaco; i riferimenti normativi sono i seguenti:

Il Regolamento sul commercio in area pubblica, che all'art. 2 *Definizioni* definisce *“Fiera o sagra”* come *manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Gli hobbisti, gli operatori del proprio ingegno e, comunque, i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale partecipano alle fiere e sagre nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento;*

La L.R. 5 del 18/5/2006 che all'art. 14 *Definizioni* prevede: *si intende per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;*

e all'art. 26 *Autorizzazioni temporanee* prevede:

1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui

l'attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23 con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

La DGR 15/15 del 19/4/2017 Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, che prevede:

art. 1 Definizioni: Agli effetti del presente provvedimento si intende: "Fiera" manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

art. 7 Criteri di assegnazione dei posteggi liberi comma 6: In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee, anche in deroga al comma 3 dell'art. 9. (Le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all'interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici);

7) occupazione per spettacoli viaggianti (giostre o circhi), non regolamentate, previo nulla osta del Sindaco;

8) occupazioni su richiesta di privati cittadini o associazioni, non regolamentate, previo nulla osta del Sindaco.

E' invece vietata l'occupazione del suolo pubblico a mezzo chioschi o distributori automatici. Il vigente *Regolamento per il commercio su area pubblica*, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 26/11/2020 all'art. 15 comma 5 prevede che è **vietata** su tutto il territorio comunale, fatti salvi i diritti acquisiti, l'occupazione del suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti alimentari e non alimentari su area pubblica a mezzo chioschi e apparecchi o distributori automatici, salvo richieste inoltrate da enti o aziende di pubblici servizi motivate da ragioni di pubblico interesse o pubblica utilità al fine di garantire un miglior servizio al cittadino.